

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

QUADRO NORMATIVO

Regolamento generale 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

D.lgs. 30 giugno 2003 , n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali

D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016...”

Si riportano di seguito alcuni termini base della materia, che è necessario conoscere per evitare facili fraintendimenti (ad es. quello molto frequente tra dato anonimo e dato pseudonimizzato). Viene riportata la definizione del Regolamento, in alcuni casi accompagnata da una nozione esplicativa

DATO PERSONALE

art. 4 1) del Regolamento

«qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;»

DATO PERSONALE

nozione

Qualunque informazione oggetto di trattamento che può - o potrebbe, utilizzando mezzi oggettivamente ragionevoli e non sproporzionati – assumere valore identificativo o distintivo rispetto ad una certa persona fisica, ovvero essere riferito, in connessione o in combinazione con altre informazioni, tanto nel contesto attuale di trattamento come anche in contesti diversi o futuri ma comunque probabili e prevedibili, ad una persona fisica che ne sarebbe così identificata o comunque distinta e resa riconoscibile rispetto alle altre

DATI ANONIMI

Considerando 26 del Regolamento

«informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato»

PSEUDONIMIZZAZIONE E DATI PSEUDONIMIZZATI

art. 4 e Considerando 26 del Regolamento

«il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile»

«I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile»

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

art. 9 par. 1 del Regolamento

I dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona

DATI RELATIVI ALLA SALUTE

Art. 4 15) e Considerando 35 del Regolamento

«i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;»

«Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione ...; un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro. «

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

art. 4 2) del Regolamento

«qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione»

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

nozione

Ogni operazione o insieme di operazioni effettuate con o su dati personali, funzionali ad una data attività del titolare, che si caratterizzano per le tipologie di dati trattati, le procedure (informatizzate o manuali) utilizzate ed il flusso informativo in cui si strutturano

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

art. 4 7) del Regolamento

«la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali»

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

nozione

il soggetto che, al fine di soddisfare certi suoi scopi o interessi, decide di trattare i dati personali a ciò necessari (*rectius*: al fine di soddisfare certi suoi scopi o interessi, decide di effettuare certe attività e di conseguenza di trattare i dati personali necessari ad espletarle), con un apprezzabile margine di autonomia nel decidere i mezzi e le modalità del trattamento e nell'individuare le soluzioni tecniche e organizzative per realizzarli.

Quando un trattamento di dati personali è lecito? Il Regolamento individua una serie di basi giuridiche o condizioni di liceità del trattamento, ovvero di finalità lecite (con una specificazione per le categorie particolari di dati)

LICEITA' DEL TRATTAMENTO

(in generale)

art. 6 par. 1 del Regolamento

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
- g) La lettera f) non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

LICEITA' DEL TRATTAMENTO

art. 6 par. 3 del Regolamento

La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

dal diritto dell'Unione;

o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

LICEITA' DEL TRATTAMENTO

art. 2 ter del Codice

- 1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
- 2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.
- 3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.

LICEITA' DEL TRATTAMENTO

(categorie particolari di dati)

art. 9 par. 2 del Regolamento

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro

; c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

.....

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri,

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; 4.5.2016 L 119/38 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

LICEITA' DEL TRATTAMENTO

(categorie particolari di dati)

art. 9 sexies del Codice

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specificano i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano; u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica; v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale; z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;

REGOLE PER UN CORRETTO TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati deve essere effettuato:

- nel rispetto principi di liceità (e dunque di legittimità). I dati sono trattati in modo lecito se il trattamento rispetta:
- i presupposti e limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni dell'Autorità Garante;
- le normative di settore (es. osservanza segreto professionale, rispetto della riservatezza in materia di interruzione della gravidanza o di tossicodipendenza o di soggetti HIV).
- in costante riferimento ad un generale criterio di **necessità/minimizzazione** (ovvero adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati)
- garantendo adeguate misure di sicurezza di carattere tecnico nonché organizzativo.

PROBLEMI

- Le modalità di chiamata degli utenti in sala di attesa
- La risposta telefonica e le notizie da comunicare o non comunicare
- La gestione della mail nel rapporto con gli utenti
- La gestione dei documenti sanitari allo sportello / accettazione
- La consegna dei referti / risposta
- La gestione della comunicazione con gli utenti senza utilizzare i canali istituzionali (es: usare il cellulare privato per telefonare agli utenti; whatsapp, ecc...)